La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza depositata il 6 agosto 2015 n. 16550, ha ribadito il seguente principio di diritto:

Nell' appalto di una opera pubblica il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento della rata del saldo delle opere realizzate, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi (come quelli relativi alla revisione prezzi), sorge in seguito all'esito positivo del collaudo, ciò perché quest'ultimo vale come accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, essendo estraneo all'appalto di opera pubblica il momento della consegna così come invece conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 del codice civile.

Nella vicenda posta all'attenzione della Cassazione, un'impresa appaltatrice si era rivolta al Tribunale al fine di ottenere il pagamento del credito esistente nei confronti di un'amministrazione comunale, corrispondente alla rata di saldo ed ai prezzi contrattuali così come successivamente revisionati.

Al contratto di appalto in questione, stipulato nel 1970, erano seguiti due atti aggiuntivi, mentre i lavori erano stati ultimati e certificati dalla Direzione Lavori il 28 maggio 1974. Il collaudo era invece intervenuto soltanto il 14 giugno 1988, mentre la domanda giudiziale di recupero del credito dell'appaltatore era stata proposta nel 1993. A seguito dell'opposizione proposta dal Comune nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e del giudizio di appello, nel quale era stato rilevato che il termine iniziale del termine prescrizionale andava collegato non alla data di ultimazione dei lavori ma a quella del collaudo, intervenuto nel 1988, con il conseguente accoglimento delle pretese dell'imprenditore, la questione passava all'esame dei Giudici di Cassazione.

Nell'accogliere il ricorso proposto dall'amministrazione comunale (e dunque respingere le pretese dell'impresa), la sentenza in commento afferma che il credito azionato dall'appaltatore il 29 settembre 1993 risulta prescritto, atteso che, i lavori erano stati completati il 28 maggio 1974. Nel caso specifico, trova infatti applicazione il principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale "*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*".

La determinazione del momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione deve tener conto dell'inerzia dell'amministrazione nel collaudare i lavori entro un periodo di tempo congruo dalla loro ultimazione. Secondo i Giudici, al contratto in esame risulta applicabile l'art. 5 della L. n. 741 del 1981, il quale prevedeva la necessaria esecuzione delle operazioni di collaudo entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori. Il termine di prescrizione decennale risulta pertanto ampiamente decorso.

E' principio consolidato in giurisprudenza che all'appalto di opera pubblica rimane estraneo il momento della consegna dell'opera come previsto dagli articoli 1665 e 1667 cod. civ.

La suprema Corte ha più volte affermato (Cass. n. 132 del 2009; n. 23746 del 2007; n. 6559 del 1988; n. 5530 del 1983) che l'approvazione del collaudo con la delibera sulle domande dell'appaltatore deve intervenire in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale del contratto e del rispettivo interesse.

Il termine prescrizionale decorre dal momento di approvazione del collaudo. Pertanto, avendo l'impresa agito a distanza di quindici anni dal collaudo, è risultato prescritto il diritto al pagamento della rata di saldo.

Sintesi a cura del presidente della Commissione monitoraggio bandi e rapporti con ANAC.